

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi inerenti i rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, della Legge Regionale 11.12.1986, n. 53, del D.L. 15.11.1993, n. 507, così come modificato dalla legge 22.02.1994 n. 146.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) Ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) Agli scarichi disciplinati dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) Alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai suoi regolamenti di esecuzione e leggi successive;
- f) Agli esplosivi.

ART. 2
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

DEFINIZIONE:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro alimentari e simili.

Per "frazione secca del rifiuto" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in :

- urbani
- urbani pericolosi
- speciali assimilati agli urbani
- speciali
- tossici e nocivi

A) RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi (rifiuti esterni);

B) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani (Delibera Comitato dei Ministri 27.7.84, paragrafo 1.1.3);

- batterie e pile
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

C) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- 1) i rifiuti speciali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri del 27.7.84, n. 1, punto 1.1.1, lettera a):
 - imballi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta plastica cellophane, cassette pallets;
 - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art. 2 D.P.R. n. 915/82;
 - imbottiture, isolanti termici acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetri e di roccia, espansi plastici e materiali e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranature e di trebbiature e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non deve dar luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Non debbono essere contaminati da sostanze e preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenso diossine e/o policlorodibensofene, o, se contaminati, non siano sottoposti preventivamente ad adeguati trattamenti di bonifica.

- 2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini assimilabili agli urbani e meglio identificati nel D.M. 25.5.1989.
- 3) Gli accessori per l'informatica ai sensi dell'art. 39 comma 1, legge 146/94.

D) RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali: quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalle depurazioni degli effluenti:

E) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Si intendono tali tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82.

Per essi si fa riferimento alle norme del D.P.R. 915/82 ed alle decisioni del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

ART 3 DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte

:

1) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) Raccolta:

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo di apposita attrezzatura o impianto;

3) Spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi;

4) Cernita:

le operazioni di selezioni del materiale di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

5) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento:

6) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 4
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali;

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Frosinone promuoverà l'esperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, attuerà raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente:

ART. 5
ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune, che le esercita con diritto di privativa, le attività di raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento e smaltimento dei sottoelencati rifiuti:

- a) rifiuti urbani come specificati all'art. 2, punto A) del presente regolamento (rifiuti interni e rifiuti esterni);
- b) rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi come specificati all'art. 2, punto C) del presente regolamento, e nei quantitativi di seguito indicati:

Il limite quantitativo massimo è rappresentato dalla produzione annua di 100/kg/mq riferita alla superficie

destinata specificatamente alle attività di cui derivano i rifiuti medesimi:

- c) Rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani, dalla depurazione degli effluenti e di acque di scarico urbane;
- c) Rifiuti urbani pericolosi come specificati all'art. 2, lettera B) del presente regolamento ai sensi della legge 29-ottobre 1987, n. 441, art. 3.

Per i rifiuti prodotti nell'ambito di attività industriali il Comune provvederà al ritiro di quelli derivanti dall'attività di mensa e di ufficio.

ART. 6
RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Amm.ne Comunale promuove ed organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 quater, comma 1, D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in Legge 9.11.1982, n. 475 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.

Sono raccolti in modo differenziato a secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, plastica, materiali metallici (lattine in alluminio o altro) nonché i rifiuti ingombranti.

Successivamente, non appena gli impianti di riciclaggio lo consentiranno, saranno raccolti in modo differenziato i materiali organici fermentescibili.

ART. 7
ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI
O ASSIMILATI CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al pubblico servizio le attività di conferimento come definite e con le osservanze di cui i successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 8
DIVIETI E OBBLIGHI

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti e sulle aree private, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali – con propria ordinanza – previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati – dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Fatte salve le raccolte differenziate a norma del presente regolamento, ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

ART. 9 ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il ministero della Sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10 FORME DI GESTIONE

Le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, speciali assimilati conferiti al pubblico servizio, speciali derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e depurazione degli affluenti, speciali derivanti dalle attività cimiteriali, dei r.u.p., compreso lo smaltimento, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori porta rifiuti, nonché la pulizia delle aree adibite a fiere e mercati, la raccolta delle foglie, lo smaltimento delle siringhe sono espletate mediante affidamento a ditta privata autorizzata.

Le attività di spazzamento e pulizia delle vie ed aree pubbliche, lavaggio delle strade, pulizia delle caditoie e pozzetti stradali, lo smaltimento degli r.s.u. ed assimilati che residuano dalla raccolta differenziata, lo smaltimento dei fanghi del depuratore comunale, sono espletate in regime di economia, con proprio personale, mezzi di attrezzatura.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività dello smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione o altri organi competenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

ART. 11 DEFINIZIONE

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni, urbani pericolosi e speciali assimilati, conferiti al pubblico servizio e meglio definiti all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 12 CONFERIMENTO

I rifiuti di cui al precedente articolo sono conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amm.ne Comunale e installati lungo le strade cittadine, le piazze e aree pubbliche, secondo quanto disposto al successivo art. 13.

Sono previsti:

- cassonetti da lt. 1100 e lt. 770 per il conferimento dei r.s.u.;
- campane per il conferimento differenziato di vetro e carta;

- contenitori di grandi dimensioni per il conferimento di carta, cartoni e plastiche da ubicare nelle aree di grande utenza;
- contenitori di adeguata forma costruttiva per il conferimento di farmaci scaduti, pile e batterie esaurite;
- contenitori dotati di comando meccanico di schiacciamento lattine.

I contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

I rifiuti solidi urbani prima di essere depositati all'interno dei contenitori da lt. 1100 e lt. 770 dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi il cui volume deve essere ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori medesimi.

Il conferimento dei rifiuti previsti nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, assimilati e r.u.p. quali:

- carta e cartoni, vetro, plastica, alluminio, batterie e pile, prodotti farmaceutici, deve avvenire obbligatoriamente all'interno dei contenitori appositamente installati entro l'area in cui è istituito il servizio di raccolta differenziata ai sensi del successivo articolo 13.

Tali rifiuti debbono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

La carta in particolare non deve essere bagnata né eccessivamente sporca.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti avverrà a seguito di chiamata telefonica all'ufficio preposto. I rifiuti dovranno, in ogni caso, essere depositati, a cura degli utenti, in punti concordati, individuati lungo la strada, di facile accesso da parte dell'automezzo di raccolta.

E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o delle relative piazzole.

Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi contrassegnati con i simboli "T" e "F" avverrà mensilmente presso il domicilio dell'utente previa comunicazione preventiva da parte del gestore del servizio di raccolta.

Il conferimento di carta e cartoni dovrà avvenire previo compattamento e legatura con idoneo materiale, in modo da ridurre il più possibile il volume.

Il conferimento dei rifiuti in genere dovrà avvenire in modo da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

Il conferimento avverrà negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

ART. 13 RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al precedente art. 12 è effettuato su tutto il territorio comunale mediante lo svuotamento dei contenitori appositamente installati.

Gli itinerari di raccolta prevedono tutte le vie pubbliche indicate nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente regolamento.

Lungo le predette vie sono posizionati contenitori per la raccolta degli r.s.u. in numero adeguato ai bisogni della popolazione ivi residente. Di norma è garantita una capacità minima di lt. 1000 ogni 40 produttori. I contenitori sono posti a distanza non superiore a mt. 300 dall'abitazione più lontana.

Su tutto il territorio comunale l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni, esclusi i festivi, lungo gli itinerari di cui allegato "A".

Sarà considerato lavorativo il 2° giorno festivo.

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni, compresi i festivi, fatta eccezione per le festività di Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, 15 Agosto, lungo le principali strade della Città, individuare con apposita ordinanza

sindacale, nonché presso il carcere, ospedale, clinica, trattorie, pizzerie, esercizi di vendita di paste alimentari fresche e prodotti ittici, ovunque ubicati.

La raccolta dei rifiuti presso il carcere, l'ospedale, la clinica, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, gli istituti scolastici, i distretti militari, nonché presso le industrie ed attività commerciali e artigianali avverrà all'interno delle aree private ove sono collocati i cassonetti portarifiuti.

IL servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché dei r.u.p., verrà effettuato su una parte del territorio Comunale delimitata nell'apposita cartografia, allegato "B", costituente parte integrante del presente capitolato e coincidente con l'area più urbanizzata del predetto territorio. All'interno di tale perimetro saranno collocati appositi contenitori, in numero sufficiente ai bisogni della popolazione ivi residenti, secondo uno specifico studio effettuato dall'ENEA.

La Frequenza della raccolta differenziata e le modalità di svolgimento del servizio verranno definite da apposita ordinanza sindacale.

In ogni caso le frequenze dovranno avvenire in modo tale che le attrezzature utilizzate per la raccolta vengano svuotate prima del loro riempimento.

Nelle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti il personale preposto dovrà evitare di produrre qualsiasi rumore molesto e fare uso delle attrezzature con la massima diligenza, assicurando, in particolare, ogni accorgimento per evitare le esalazioni moleste.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte in modo da evitare qualsiasi dispersione.

E' fatto assoluto divieto al personale di sostare con i mezzi di raccolta oltre il tempo strettamente necessario per le relative operazioni.

IL servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere espletato negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza sindacale.

ART. 14 CONTENITORI

I contenitori per r.s.u. debbono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi.

Sono, di norma, dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale e manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente.

I contenitori per la raccolta differenziata di vetro e carta debbono essere realizzati in vetro resina e avere forma di campana con gancio per lo svuotamento.

I contenitori per il conferimento di farmaci, pile e batterie, dovranno avere adeguata forma costruttiva secondo le indicazioni fornite di volta in volta dall'Amm.ne Comunale.

I grossi contenitori per la raccolta di carta e plastica dovranno essere di tipo scarrabile.

I contenitori per la raccolta delle lattine dovranno essere muniti di comando meccanico di schiacciamento.

Tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati.

Il lavaggio e la disinfezione sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, in modo da essere costantemente puliti.

Il liquido proveniente dalle predette operazioni sarà opportunamente raccolto e conferito all'impianto di depurazione comunale.

ART. 15 TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento. Gli automezzi dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati.

ART. 16

SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti, nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, fatta eccezione per i r.u.p., potranno essere stoccati in apposito centro, da realizzarsi entro il territorio comunale o altrove, regolamento autorizzato e trattato, prima di essere inviati al riciclo, commercializzazione e smaltimento.

I rifiuti solidi urbani che residuano dalla raccolta differenziata verranno smaltiti in discariche di prima categoria.

I r.u.p. dovranno essere avviati allo smaltimento senza sostare per lo stoccaggio, all'interno del territorio comunale.

ART. 17 DISCARICA COMUNALE

La discarica, anche se provvisoria, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti, tecnico-urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso, trattandosi di industria insalubre di I^a classe, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dovrà essere ubicata in modo tale da non fare risentire i suoi effetti molesti agli insediamenti vicini.

Le aree destinate a discarica dovranno essere opportunamente recintate al fine di evitare l'accesso incontrollato a chiunque e, su di esse, dovranno essere assicurate visite periodiche di controllo da parte del competente servizio della Unità Sanitaria Locale che curerà le operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

L'accesso alla discarica è consentito:

- a) al personale e ai mezzi del servizio;
- b) ai vettori autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali il cui smaltimento compete obbligatoriamente al Comune.
- c) ai privati produttori che conferiscono rifiuti ingombranti;
- d) ai destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private.

I conferitori dei rifiuti debbono attenersi agli orari e alle modalità stabilite dal servizio.

Il gestore della discarica è obbligato a tenere un registro di carico dei rifiuti.

ART. 18 TASSA ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ASSIMILABILI E R.U.P.

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni ed assimilabili, e dei r.u.p., nelle sue varie fasi si applicherà la tassa annuale prevista dal vigente regolamento di -----

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ART. 19
DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

ART. 20
SPAZZAMENTO E PULIZIA

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani esterni è effettuato lungo gli itinerari indicati nell'allegato "C". Fanno eccezione, limitatamente al servizio di spazzamento e pulizia, le aree date in concessione o in uso temporaneo, per le quali l'onere è a carico del concessionario.

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi (fatta eccezione per quanto previsto nei successivi commi);
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi:

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori debbono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio in casi indicati dal servizio.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Il servizio di spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche è effettuato, di norma, tutti i giorni, esclusi i festivi, in orario antimeridiano.

Nei giorni festivi saranno istituiti servizi straordinari lungo, le strade maggiormente frequentate secondo modalità stabilite con ordinanza sindacale.

Lo spazzamento e la pulizia delle aree adibite a fiere e mercati dovranno essere effettuati nelle ore immediatamente successive al termine delle operazioni di vendita.

I frontisti sono tenuti ad astirpare le sterpaglie nonché a spazzare e raccogliere le foglie e qualsiasi altro rifiuto giacente sia sul terreno privato che su quello pubblico o di uso pubblico (marciapiede) prospiciente le loro proprietà, mantenendo le aree in stato di decorso pulizia.

I proprietari dei cani debbono osservare le disposizioni e le ordinanze vigenti in materia. In particolare è fatto carico ai proprietari di provvedere alla raccolta degli escrementi. A tal riguardo l'Amm.ne Comunale predisporrà apposite sabbiere o idonee attrezzature.

ART. 21 CESTINI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati lungo le strade cittadini cestini portarifiuti di adeguate dimensioni.

Per il conferimento dei rifiuti di risulta dalla pulizia dei giardini verranno utilizzati i contenitori previsti per la raccolta dei rifiuti urbani interni.

I rifiuti devono essere posti ordinatamente all'interno dei contenitori in modo da evitare che possano spargersi al suolo e non debbono essere incendiati.

All'interno di ogni cestino verrà posto un sacchetto in plastica da prelevare e sostituire giornalmente.

ART. 22 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori all'uopo predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 23 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

I gestori di esercizi pubblici in genere e coloro che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti debbono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree pubbliche occupate da spettacoli viaggianti debbono essere pulite dagli occupanti o dal servizio comunale tramite apposita convenzione.

ART. 24 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, i cortili, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, debbono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inadempienza il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

In caso di ulteriore inosservanza il servizio provvederà alla pulizia rimettendone i costi ai produttori o conduttori.

ART. 25 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, debbono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 26 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando l'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 27 RACCOLTA TRSPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

Per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani esterni saranno osservate le disposizioni previste per i corrispondenti servizi riferiti ai rifiuti interni.

ART. 28 SIRINGHE

La raccolta separata delle siringhe usate, rinvenute sulle strade ed aree pubbliche è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di idonee attrezzature:

In particolare devono essere loro conferiti guanti speciali, pinze con leva a comando, contenitori con chiusura ermetica.

Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni previste per i rifiuti tossici e nocivi.

ART. 29 RACCOLTA FOGLIE

La raccolta delle foglie nel periodo invernale verrà effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici ed in modo da evitare qualsiasi intralcio alla circolazione stradale.

La frequenza delle operazioni di raccolta deve essere tale evitare pericoli alla circolazione pedonale e veicolare derivanti dalle foglie bagnate giacenti sul suolo.

ART. 30 SCARICHI ABUSIVI

I rifiuti abbandonati abusivamente sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, di qualunque natura esse siano, debbono essere prontamente rimossi e avviati allo smaltimento, in relazione alle loro caratteristiche.

ART. 31 CAROGNE

Le carogne di piccole e grandi dimensioni rinvenute in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico dovranno essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amm.ne Comunale.

ART. 32 PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE E SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

La pulizia e disinfezione delle fontane deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da apposite ordinazioni di servizio dal funzionamento responsabile.

I pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere tenuti sgombri da rifiuti al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

La pulizia è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

ART. 33 (FACOLTATIVO) LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno del centro urbano viene eseguito nel periodo estivo almeno una volta al mese.

Il servizio deve essere comunque eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Il lavaggio delle aree adibite a mercato deve essere effettuato regolarmente al termine delle operazioni di pulizia delle aree.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

TITOLO IV ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ART. 34 RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazione ed estumulazione di salme.

I rifiuti di cui alla lettera a), del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

Ai sensi dell'art. 85, comma 2°, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali di cui alla precedente lettera b) sono equiparati a rifiuti speciali.

Essi consistono in resti lignei, pellicole di zinco, rifiuti piombosi e simili, resti di indumenti. Debbono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure rainterrati. Essi debbono essere stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita aree o locale all'interno o all'esterno del Cimitero.

Il trasporto di tali rifiuti deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.

ART. 35

SMALTIMENTO DEI MOTORI- RIMORCHI E SIMILI

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motori, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 quinquies del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito in Legge 8 novembre 1988, n. 475.

I rifiuti contemplati nel presente non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno nel suolo privato.

ART. 36

FANGHI DI DEPURAZIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915, i residui dell'attività di trattamento di rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5, del medesimo decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o smaltimento dei rifiuti urbani.

I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata, di prima categoria.

ART. 37

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento comunali di igiene-sanità e di pulizia urbane, nonché le leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ART. 38

CONTROLLI

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del D.P.R. 24.7.77, N. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, le Province sono proposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 39

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme dei regolamenti locali di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità, nonché delle disposizioni delle leggi sanitarie.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIA

ART. 40

VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, aree private in genere o di scarico di qualsiasi tipo nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.9.82, n. 915 con la sanzione amministrativa da £. 20.000 (E. 10,39) a £. 1.000.000 (E. 516, 46) se trattasi di rifiuti urbani e da £. 100.000 (E. 51,65) a £. 2.000.000 (E. 1032,91) se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da £. 200.000 (E. 103,29) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28) se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.

ART. 41

I titolari degli enti ed imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera "d", del D.P.R. 915/82, ai sensi della predetta normativa, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da £. 1.000.000 (E. 516,46) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da £. 100.000 (E. 51,65) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Se la discarica non autorizzata è realizzata e gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da £. 200.000 (E. 103,29) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da £. 2.000.000 (E. 1.032, 28) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

ART. 42

Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista e punita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 915/82 con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da £. 2.000.000 (E. 1.032, 91) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

ART. 43

I titolari degli enti e delle imprese che effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Chiunque effettuando le fasi di operazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17 del D.P.R. 915/82.

ART. 44

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.P.R. 915/82 è punito, ai sensi dell'art. 28 della predetta normativa, con la sanzione amministrativa da £. 50.000 (E. 25,83) a £. 500.000 (E. 258,23).

ART. 45

Chiunque non ottemperi ai provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82 nonché dell'art. 8 del presente regolamento è punito, ai sensi dell'art. 29 della predetta normativa, con l'arresto da tre mesi ad un anno con l'ammenda da £. 1.000.000 (E. 516,46) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da £. 2.000.000 (E. 1.032,91) a £. 5.000.000 (E. 2.582,28).

TITOLO VI PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI

ART. 46
PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo Terzo della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e della Legge 8 agosto 1990, n. 241.

ART. 47
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

Il servizio garantisce la più ampia ed immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio tramite l'ufficio per la relazione con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnano tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

Il servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

ART. 48
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, previa adozione della delibera approvativa, entrerà in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 66, comma secondo, dello Statuto Comunale.